



Riscossione dei contributi per il finanziamento speciale lotta contro le epizoozie e per il fondo di autoaiuto per la promozione del commercio dei bovini per il 2024

Conformemente alla legge sulla veterinaria (CSC 914.000) si riscuotono annualmente contributi per il finanziamento speciale lotta contro le epizoozie.

1. Contributi ordinari

Per il censimento di tutti gli animali della specie ovina e caprina, il giorno di riferimento agli effetti della determinazione dei contributi per il finanziamento speciale lotta contro le epizoozie è il 1° gennaio 2024. La stessa data di riferimento si applica alle colonie di api. Per la determinazione dei contributi valgono le colonie invernate in autunno.

Per la riscossione dei contributi dei suini fa stato la media annua dell'anno precedente (senza i suini lattanti). Il numero di animali della specie bovina ed equina viene rilevato sulla base degli effettivi di animali registrati nella banca dati Agate dell'anno precedente (media dal 1° gennaio al 31 dicembre). Per il fondo di autoaiuto per la promozione del commercio dei bovini si fa capo ai dati degli animali registrati in Agate. I contributi sono dovuti anche se l'azienda è stata sciolta o venduta dopo l'1.1.2024.

L'accertamento del numero di animali per il finanziamento speciale lotta contro le epizoozie e per il fondo di autoaiuto si svolge in collaborazione con l'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione.

L'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali nell'autunno 2024 fatturerà i contributi ai proprietari di animali sulla base dei dati delle strutture elaborati dall'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione. In conformità all'art. 37 della legge sulla veterinaria (CSC 914.000) sono i comuni a essere competenti per la riscossione.

Ai sensi del decreto governativo n. 857 del 7 novembre 2023, i contributi dei proprietari di animali per il finanziamento speciale lotta contro le epizoozie ammontano a:

- fr. 6.00 per ciascun capo della specie bovina
- fr. 3.00 per ciascun capo della specie ovina
- fr. 2.00 per ciascun capo della specie caprina
- fr. 1.50 per ciascun capo della specie equina, suina e di camelidi del nuovo mondo
- fr. 5.00 per ciascuna colonia di api

2. Programma di lotta contro la zoppina

Conformemente alle nuove disposizioni di cui all'art. 4 lett. d e all'art. 229 segg. dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), la zoppina (malattia degli unghioni delle pecore) è un'epizoozia che deve essere combattuta con un programma nazionale della durata di cinque anni.

Secondo l'art. 229b OFE, i detentori di ovini sono soggetti a una tassa annua supplementare per coprire una parte delle analisi di laboratorio. Essa ammonta a 30 franchi per campione aggregato di un massimo di 10 animali, tuttavia a un massimo di 90 franchi per effettivo di ovini. Essa viene fatturata prima del relativo periodo di analisi, per la prima volta nell'autunno 2024, ed è calcolata in funzione dell'effettivo di ovini dell'anno precedente sulla base dei dati della banca dati sul traffico di animali (BDTA). Determinante è il numero di giorni in cui gli animali sono stati presenti in azienda.

3. Bestiame d'alpeggio proveniente da altri Cantoni

Ai sensi del decreto governativo n. 857 del 7 novembre 2023, i contributi per il bestiame d'alpeggio proveniente da altri Cantoni ammontano a

- fr. 7.50 per ciascun capo della specie bovina
- fr. 1.50 per ogni capo della specie equina, suina, caprina, ovina e di camelidi del nuovo mondo

Per la riscossione di questi contributi sono responsabili i comuni sul cui territorio viene alpeggiato bestiame proveniente da altri Cantoni. I contributi riscossi per il finanziamento speciale lotta contro le epizootie saranno fatturati ai singoli comuni nell'autunno 2024.

I contributi devono essere versati anche per quei capi che vengono scaricati anticipatamente o per quelli periti durante l'estivazione. Il numero dei capi di bestiame d'alpeggio provenienti da fuori Cantone soggetti a contributi viene determinato dall'USDA sulla base dei dati della BDTA. Inoltre, si rimanda all'ordinanza sull'estivazione (CSC 914.200) e alla decisione generale per l'estivazione 2024 nel Cantone dei Grigioni.

4. Fondo di autoaiuto bovini

I contributi per il fondo di autoaiuto per la promozione del commercio dei bovini per il 2024 ammontano a

- fr. 2.75 per ciascun capo della specie bovina.

Su incarico dell'Unione dei contadini grigionesi e conformemente alle istruzioni per il rilevamento dei dati aziendali e delle strutture dell'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione, questi contributi vengono riscossi presso i proprietari degli animali, insieme ai contributi per il finanziamento speciale lotta contro le epizootie.